



**Allegato B**  
alla deliberazione n. 29 del 16 luglio 2008

**SCHEMA DI  
CONVENZIONE TRA  
AIPO E CSI-PIEMONTE  
PER L'OUTSOURCING DEL SISTEMA  
INFORMATIVO (2008 – 2012)**



## INDICE

|  |    |
|--|----|
| ART. 1 DEFINIZIONI .....   | 5  |
| ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE.....  | 6  |
| ART. 3 SERVIZI E PROGETTI.....   | 7  |
| ART. 4 ALTRI SERVIZI.....  | 9  |
| ART. 5 DURATA DELLA CONVENZIONE, MODALITÀ DI RINNOVO E DI DISDETTA.....        | 9  |
| ART. 6 RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE.....                                       | 9  |
| ART. 7 COMITATO ESECUTIVO.....   | 10 |
| ART. 8 RAPPORTO SUI LIVELLI DI SERVIZIO DELLE PRESTAZIONI E AUDIT ESTERNI..... | 10 |
| ART. 9 CORRISPETTIVI.....  | 11 |
| ART. 10 RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....                         | 12 |
| ART. 11 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ .....                                    | 12 |
| ART. 12 RISERVATEZZA .....   | 13 |
| ART. 13 LICENZA D'USO E COPYRIGHT .....  | 14 |
| ART. 14 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL TESTO DELLA CONVENZIONE.....              | 15 |
| ART. 15 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE .....                 | 15 |
| ART. 16 IMPOSTE E TASSE .....  | 15 |
| ART. 17 CLAUSOLA DI RINVIO.....  | 15 |



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>SCHEMA DI CONVENZIONE</b><br><b>AIPO - CSI-PIEMONTE 2008 - 2012</b> |  |
|---|--|---|

**PREMESSO CHE:**

- L’Agenzia Interregionale per il fiume Po, di seguito denominata AIPO, con sede a Parma, è l’Ente pubblico costituito in data 02 agosto 2001 dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto. Tale costituzione è stata successivamente recepita da specifiche leggi regionali. AIPO ha raccolto la missione del Magistrato per il Po, ai sensi dell’art. 92 del D.lgs. 112/1998.
- In data 27 gennaio 2003 il CSI-Piemonte ha preso atto del parere favorevole all’adesione al Consorzio espresso dalla Direzione dell’Agenzia ed ha comunicato la successiva ratifica per opera dell’Assemblea, avvenuta il 4 giugno 2003.
- L’AIPO, intendendo procedere ad una razionalizzazione complessiva dei propri servizi informatizzati, considerando le esperienze maturate dal Consorzio nella progettazione, realizzazione e gestione di sistemi informativi e servizi informatizzati, ha già stipulato con CSI-Piemonte una Convenzione quinquennale relativa agli anni 2003-2007 di outsourcing del proprio Sistema Informativo.
- Il CSI-Piemonte è un Consorzio avente personalità giuridica di diritto pubblico, fondato dalla Regione Piemonte, dall’Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino, cui hanno aderito, nel corso degli anni, numerose Province, Comuni, Agenzie, Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del territorio piemontese, e che opera non avendo finalità di lucro.
- In particolare, il Consorzio per il Sistema Informativo è stato istituito con L. R. Piemonte 4 settembre 1975, n. 48, con lo scopo di “mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa” (art. 3 L.R. n. 48/75).
- Il CSI-Piemonte è un Consorzio e, in quanto tale, ha natura strumentale rispetto ai consorziati, il perseguimento dei cui interessi costituisce – con riferimento all’ambito di competenza – l’oggetto dell’attività consortile.
- Il CSI-Piemonte è amministrazione aggiudicatrice e pertanto, nei suoi rapporti con gli enti consorziati, è applicabile la previsione di cui all’art. 19 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici (avente ad oggetto i contratti di servizi esclusi dall’ambito di applicazione del Codice medesimo).
- Il CSI-Piemonte opera nel rispetto di quanto stabilito negli articoli 8 e 9 del proprio Regolamento Generale, come recentemente modificati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2008.
- L’AIPO è consorziato al CSI-Piemonte e dunque può procedere all’affidamento diretto di servizi in favore dello stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell’oggetto consortile e di quanto previsto all’articolo 8 del Regolamento Generale del CSI-Piemonte.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>SCHEMA DI CONVENZIONE</b><br><b>AIPO - CSI-PIEMONTE 2008 - 2012</b> |  |
|---|--|---|

- Il secondo comma dell'art. 8 del Regolamento Generale del CSI stabilisce che: "I servizi e/o le forniture posti a disposizione degli Enti consorziati sono definiti, periodicamente, in un documento approvato dal Consiglio d'Amministrazione, in cui vengono definite le caratteristiche dei servizi e/o delle forniture da erogarsi, le modalità di richiesta da parte degli Enti consorziati, le modalità e le tempistiche di realizzazione, la quantificazione dei corrispettivi, e le modalità di rendicontazione dell'attività svolta.
- Il Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte, in data 27 febbraio 2008, ha approvato, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 8 del Regolamento Generale del CSI-Piemonte, un documento ufficiale denominato "Listino dei servizi e delle forniture del Consorzio" in cui vengono fissate le tariffe delle figure professionali utilizzate nell'ambito delle offerte per l'erogazione dei servizi in favore degli Enti consorziati, e le tariffe dei servizi di "Gestione del Personale".
- Coerentemente con quanto sopra esposto, dette condizioni verranno applicate anche nell'ambito delle offerte concernenti le attività che il CSI svolgerà in favore di AIPO, nella sua qualità di Ente consorziato.
- Il CSI-Piemonte, quale ente strumentale della pubblica amministrazione piemontese, ha come missione istituzionale lo sviluppo organico ed integrato di un sistema informativo per l'intero SISTEMA PIEMONTE, sviluppando politiche di interscambio e cooperazione tra le Istituzioni.
- In forza di questo ruolo e al fine di rendere disponibili alle pubbliche amministrazioni nuovi servizi che abbiano lo scopo di permettere l'interscambio delle informazioni, il CSI-Piemonte ha effettuato significativi investimenti nell'area dei servizi di informatica e comunicazione per le Aziende Pubbliche e fra questi si ricordano principalmente quelli per la realizzazione della rete unitaria della pubblica amministrazione regionale piemontese con servizi annessi (RUPAR) nonché quelli per la costituzione di una Server Farm.
- Il CSI-Piemonte, in particolare, nel corso degli anni ha inoltre investito e sviluppato risorse e professionalità nella realizzazione di sistemi gestionali, amministrativi e contabili per le proprie amministrazioni locali, consorziate, standardizzando, dove possibile, funzionalità ed interfacce. Notevole esperienza è stata accumulata, in progetti locali, regionali ed internazionali, sulla realizzazione di Sistemi Informativi Territoriali, realizzando e gestendo banche dati territoriali per il governo del territorio, in una logica di supporto all'azione di progettazione e di monitoraggio delle trasformazioni territoriali, sia a livello regionale sia provinciale e comunale. In particolare grande attenzione è stata riposta nello sviluppo di sistemi informatici nella difesa e tutela del territorio, collaborando in progetti regionali ed interregionali.
- Con riferimento agli obiettivi generali di sviluppo del Sistema Informativo descritti nel "Documento di Indirizzo", elaborato congiuntamente da AIPO e CSI-Piemonte, con il presente atto CSI-Piemonte ed AIPO intendono fissare le condizioni generali per un nuovo affidamento di outsourcing del Sistema Informativo di AIPO relativamente al periodo 2008-2012, valorizzando i risultati raggiunti nel corso degli anni 2003 - 2007, in una prospettiva di Convenzione di seconda generazione, in considerazione della conoscenza acquisita dagli uffici

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>SCHEMA DI CONVENZIONE</b><br><b>AIPO - CSI-PIEMONTE 2008 - 2012</b> |  |
|---|--|---|

dell’Agenzia e delle professionalità maturate dal personale nell’utilizzo e gestione dei sistemi a disposizione.

- Vista la delibera del Comitato di Indirizzo di AIPO n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Verificata la reciproca opportunità di proseguire il rapporto tra

l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (nel seguito: “**AIPO**”) - cod. fisc. 92116650349 – legalmente rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po in Parma, Via Garibaldi n. 75

e  
il CSI-Piemonte (nel seguito: **CSI**) cod. fisc. 01995120019, legalmente rappresentato da \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede del CSI Piemonte in Torino, Corso Unione Sovietica 216 ,

e quando congiuntamente “Parti”

**si conviene e stipula quanto segue**

**ART. 1 DEFINIZIONI**

Salvo diversa, specifica indicazione, i termini qui di seguito definiti avranno, nella Convenzione e nei suoi Allegati, i seguenti significati:

**Allegati:** si intendono i documenti che descrivono le modalità di erogazione/realizzazione dei servizi/progetti previsti dalla presente convenzione di outsourcing.

**Applicativo (gestionali-amministrativi, territoriali, etc):** insieme di funzionalità software sviluppate a supporto di un processo di gestione/servizio dell’Ente.

Si distinguono in:

- Applicativi in **PRODUZIONE:** sono applicativi rilasciati in ambiente di produzione, ma di cui l’utente non fa ancora uso produttivo (esempio, per attività di test e controllo da parte dell’utente);
- Applicativi in **ESERCIZIO:** sono applicativi rilasciati in ambiente di produzione di cui l’utente fa uso produttivo.



**Convenzione:** è il presente documento, completo dei suoi Allegati.

**Contratto:** e’ la singola offerta tecnico-economica di servizi o sviluppo di CSI unitamente alla relativa lettera di affidamento di AIPO recante gli estremi del provvedimento dirigenziale di approvazione dell’offerta.

**Livelli di servizio:** è un indicatore (o elaborazione di più indicatori) di un aspetto misurabile di un servizio, che rappresenta il grado di soddisfacimento dei requisiti richiesti da parte del committente.

**Offerta:** documento tecnico-economico presentato da CSI ad AIPO contenente la descrizione delle attività di servizio o di sviluppo da effettuarsi.

**Periodo di Validità della Convenzione:** è il periodo di tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore e la data di scadenza, fatte salve eventuali proroghe.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>SCHEMA DI CONVENZIONE</b><br><b>AIPO - CSI-PIEMONTE 2008 - 2012</b> |  |
|---|--|---|

**Progetto:** un insieme di attività coordinate e mirate al raggiungimento, entro un periodo prefissato, di obiettivi specificati in un'apposita offerta di sviluppo, il cui raggiungimento, determinato dall'accettazione dell'AIPO attraverso apposito documento di rendicontazione attività, comporta la fine del progetto.

**Rendicontazione Attività:** è il documento emesso da CSI con il quale si stabilisce la conclusione di un progetto e la rispondenza delle funzionalità ai requisiti concordati.

**Servizio:** Svolgimento di attività per il soddisfacimento di requisiti dell'Ente Consorziato attraverso l'impiego di risorse umane e strumentali non necessariamente correlate alla produzione di beni materiali e che si esplicano attraverso processi concordati e condivisi tra le parti coinvolte.

Si caratterizza:

- per le sue prestazioni piuttosto che per un qualche attributo fisico;
- per l'inscindibilità tra produzione e fruizione e dal contatto diretto tra chi lo eroga e chi ne usufruisce.

E' misurabile attraverso indicatori che definiscono la prestazione richiesta e le condizioni di fornitura in relazione al "valore" del servizio stesso

**Software:** ai fini della presente Convenzione, per software si intende ogni programma per elaboratore, acquistato sul mercato o sviluppato da CSI o dai suoi fornitori in esecuzione della presente Convenzione.

**Utenti:** si intendono:



- dipendenti di AIPO o considerati tali, dislocati nelle diverse sedi che operano utilizzando postazioni di lavoro di AIPO regolarmente censite;
- personale, titolato ad accedere, a fronte di specifiche autorizzazioni rilasciate da AIPO, ai servizi CSI in modo diretto oppure attraverso l'interfaccia di AIPO.

**Verbale di Intervento:** è il documento emesso da CSI e controfirmato per accettazione da AIPO con il quale si stabilisce la conclusione di una attività di servizio a consumo (per es.: interventi IMAC, interventi con trasferte).

## **ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

L'AIPO affida al CSI, che accetta, l'outsourcing del proprio Sistema Informativo così come specificato al successivo articolo 3, secondo i criteri e le modalità descritti negli Allegati alla presente Convenzione, che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

L'espletamento delle attività di outsourcing si concretizza nell'espletamento dei servizi secondo le modalità espresse negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, e nello svolgimento di un'attività di consulenza specialistica volta a garantire l'organico sviluppo del S.I., anche attraverso l'individuazione e l'integrazione di soluzioni di mercato o di altre P.A.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>SCHEMA DI CONVENZIONE</b><br><b>AIPO - CSI-PIEMONTE 2008 - 2012</b> |  |
|---|--|---|

AIPO affida a CSI i seguenti servizi:

- gestione dell’infrastruttura tecnologica a disposizione di AIPO: server, posti di lavoro, reti di telecomunicazione e dei relativi servizi di sicurezza;
- progettazione e realizzazione di soluzioni migliorative e di avanguardia;
- gestione di componenti tecniche ed amministrative/gestionali, progettazione, pianificazione e realizzazione della loro evoluzione;
- gestione del sito *web* e progettazione/realizzazione della sua evoluzione.

Nell’espletamento di queste attività CSI si impegna a:

- assicurare continuità, per tutta la durata della Convenzione, nell’erogazione dei servizi secondo i livelli di qualità espressi dai livelli di servizio;
- valorizzare ove possibile, esperienze acquisite e/o prodotti realizzati in AIPO;
- svolgere approfondimenti congiunti nell’ambito della presente Convenzione al fine di individuare soluzioni alternative che siano innovative, sia dal punto di vista tecnologico che di logica organizzativa del servizio per dare piena soddisfazione alle esigenze operative, gestionali e strategiche di AIPO.

A seguito della precedente Convenzione di outsourcing relativa al periodo 2003 – 2007 sono maturate nel tempo un insieme di esperienze condivise e si sono individuate esigenze ed aspettative mirate da parte delle diverse aree funzionali dell’AIPO.


La gestione e l’evoluzione del Sistema Informativo di AIPO, nella sua componente informatica infrastrutturale ed in quella informativa e decisionale (sia tecnica che amministrativa, con servizi orientati ad un’utenza interna ed esterna, istituzionale e privata) necessita di un supporto complessivo mediante risorse specialistiche, tecniche e di dominio, che saranno messe a disposizione da CSI-Piemonte e opereranno congiuntamente con i Referenti individuati da AIPO, secondo modalità e tempistiche che saranno stabilite congiuntamente dalle Parti secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

### **ART. 3 SERVIZI E PROGETTI**

La presente Convenzione disciplina le condizioni generali che saranno applicate alle attività poste in essere nell’ambito della stessa (nel seguito anche “servizi” e “progetti” secondo la definizione di cui al precedente art. 1) e descritte nei relativi allegati.

**ARTICOLAZIONE DEI PROGETTI E SERVIZI CON RIFERIMENTO AGLI ALLEGATI**

I servizi ed i progetti che saranno erogati/realizzati a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione sono descritti negli allegati tecnici organizzati secondo la seguente struttura:



Gli allegati potranno essere oggetto di aggiornamento durante il periodo di validità della Convenzione. In particolare si prevede l'aggiornamento annuale dell'*Allegato 1.B - Inventario* e dell'*Allegato 6 - Corrispettivi*. Le eventuali variazioni proposte dal CSI o dall'AIPO saranno concordate ed approvate in sede di Comitato Esecutivo secondo quanto previsto al successivo art. 7.



Tutte le modifiche approvate dal Comitato esecutivo diventeranno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, secondo quanto previsto al successivo art. 7.

**ART. 4 ALTRI SERVIZI**

Per tutte le nuove attività di servizio e sviluppo richieste successivamente da AIPO, non già specificate, offertate e ricomprese nella presente Convenzione, sarà presentata da CSI una apposita offerta che sarà valutata in sede di Comitato Esecutivo. L'accettazione dell'AIPO verrà formalizzata mediante apposita lettera di affidamento, conseguente a specifico provvedimento dirigenziale.

Le nuove attività, approvate e formalizzate mediante offerta presentata dal CSI e relativa lettera di affidamento dell'AIPO recante gli estremi del provvedimento dirigenziale di approvazione dell'offerta, definite congiuntamente contratto (art. 1), faranno anch'esse parte integrante della Convenzione e dei suoi Allegati.

**ART. 5 DURATA DELLA CONVENZIONE, MODALITÀ DI RINNOVO E DI DISDETTA**

La presente Convenzione avrà validità a partire dall' 01/07/2008 fino al 31/12/2012. Essa non si rinnova automaticamente alla sua scadenza. Le Parti, valutata la sussistenza di ragioni di convenienza e di comune interesse, si riservano di rinnovarla per la durata al massimo di ulteriori 5 (cinque) anni, previo scambio di comunicazioni scritte da effettuarsi tre mesi prima della scadenza.

Qualora AIPO non intendesse rinnovare la presente Convenzione, la stessa potrà essere prorogata per comune volontà delle Parti, sino ad un massimo di un anno, al fine di consentire la scelta di un nuovo soggetto che dovrà prendersi carico delle attività convenzionate, garantendone la continuità.

In caso di mancato rinnovo, il corrispettivo relativo ai servizi prestati durante il periodo di proroga sarà determinato utilizzando i prezzi ed i criteri definiti nella presente Convenzione ovvero sulla base di quanto stabilito in proposito dai contratti relativi ai singoli servizi o progetti affidati.

Le attività necessarie a garantire l'ordinato trasferimento dell'esecuzione dei servizi al nuovo soggetto designato dall'AIPO saranno definite con apposito atto separato, sulla base di specifica offerta formulata da CSI.

**ART. 6 RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE**

Il CSI individua come struttura d'interfaccia con AIPO e quindi con il ruolo di responsabile della Convenzione:

.....;

L'AIPO individua come struttura d'interfaccia con il CSI e quindi con il ruolo di responsabile della Convenzione l'Ufficio Risorse Strumentali ed Espropri nella persona di .....

## **ART. 7 COMITATO ESECUTIVO**

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione, AIPO e CSI nominano i propri Responsabili della Convenzione, di cui al precedente art. 6, come partecipanti al Comitato Esecutivo, con il compito di svolgere una funzione di coordinamento, supervisione e consultazione per tutto il periodo di vigenza della Convenzione medesima. I suddetti Responsabili della Convenzione possono eventualmente delegare ed invitare al Comitato Esecutivo altri soggetti con riferimento alle Direzioni operative, di volta in volta, direttamente coinvolte.



Il Comitato Esecutivo:

- si riunisce di norma fino alla scadenza della Convenzione in incontri ordinari a cadenza semestrale di verifica dell'andamento delle attività, di approvazione di nuovi servizi o progetti di sviluppo;
- valuta le proposte di revisione degli Allegati che dovranno essere approvate e formalizzate mediante sottoscrizione di apposito verbale da parte di AIPO e CSI nel quale si darà atto di accettare le modifiche apportate e formalizzate in un nuovo documento. Il nuovo Allegato contenente le modifiche concordate, sostituirà il precedente e diventerà parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Le proposte di revisione possono essere formulate da AIPO o da CSI in conseguenza alla variazione delle modalità di erogazione dei servizi e delle evoluzioni tecnologiche delle infrastrutture;
- si riunisce in incontri straordinari convocati appositamente per la soluzione di contrasti e gravi problemi;
- ha inoltre il compito di:
  - monitorare la qualità e l'erogazione dei servizi secondo quanto previsto in Convenzione ed in relazione ai livelli di servizio vigenti;
  - proporre ed attuare interventi atti a migliorare la qualità del servizio, quali, ad esempio: formazione utenti, aggiornamenti tecnologici, standardizzazioni componenti infrastrutturali attraverso la richiesta specifica di progetti;
  - verificare il rispetto degli obiettivi della Convenzione;
  - essere il luogo di soluzione dei contrasti non risolti a livello di ordinari rapporti tra le due organizzazioni;
  - eliminare problemi di natura organizzativa che dovessero compromettere il successo dei progetti o la soddisfazione dei servizi.

## **ART. 8 RAPPORTO SUI LIVELLI DI SERVIZIO DELLE PRESTAZIONI E AUDIT ESTERNI**

**Il CSI redigerà un rapporto sui livelli dei servizi affidati dall'AIPO secondo le modalità e con la frequenza descritte nell'*Allegato 5 - Service Level Agreement – Rapporto sui servizi***

L'AIPO si riserva la facoltà di controllare l'esatta esecuzione di quanto forma oggetto della presente Convenzione anche attraverso società esterne, previo accordo con il CSI sulla scelta del soggetto, sugli ambiti e sulle modalità con le quali esercitare l'intervento di controllo. A tali società potranno essere affidate attività di monitoraggio relative alla qualità ed alla quantità dei servizi erogati dal CSI medesimo rispetto al corrispettivo economico riferito ad ogni singola

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>SCHEMA DI CONVENZIONE</b><br><b>AIPO - CSI-PIEMONTE 2008 - 2012</b> |  |
|---|--|---|

attività. In questo caso, il CSI fornirà tutte le informazioni che saranno richieste e funzionali all'incarico dei soggetti così individuati.

La società prescelta dovrà avere caratteristiche super partes, con esperienza nell'ambito di auditing dei contratti di outsourcing, in particolare quelli riferiti alle Pubbliche Amministrazioni.

L'onere economico delle attività di monitoraggio sarà a carico dell'AIPO.

Qualora si evidenzino condizioni di criticità nell'erogazione di servizi o nella messa in opera di progetti, esclusi i casi di cui al successivo art. 11 "Limitazione di Responsabilità" e qualora queste criticità siano già state analizzate all'interno del Comitato Esecutivo senza una successiva rapida risoluzione, l'AIPO diffiderà il CSI, mediante l'invio di lettera raccomandata AR a firma del Responsabile della Convenzione di cui all'art. 6, a procedere alla risoluzione delle criticità riscontrate entro il termine concordato.

## **ART. 9 CORRISPETTIVI**

I corrispettivi relativi alla gestione della presente Convenzione sono disciplinati e determinati nell'*Allegato 6 – Corrispettivi*.

Si compongono di:

1. un canone forfettario annuale: fisso per tutta la validità della Convenzione, fatto salvo l'adeguamento ISTAT ai sensi dell'art. 6 L.537/93 come modificato dall'art. 44 comma 4 della legge 724/1994 e le eventuali variazioni concordate di volumi o di perimetri dei servizi erogati e di eventuali adeguamenti infrastrutturali;
2. componenti con importi a forfait per le attività di progetto in relazione ad offerte di specifiche forniture;
3. componenti a consumo determinati secondo le specifiche dell'allegato medesimo.

Per i beni che il CSI acquisterà per conto di AIPO, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e dietro indicazione esaustiva della stessa, il CSI medesimo non potrà applicare maggiorazioni dovute a spese di amministrazione nella misura superiore al 12% (coordinamento amministrativo). Il CSI si impegna a produrre copia del documento contabile di acquisto.

### **9.1 ESONERO DALLA PRESTAZIONE DI GARANZIE**

Il CSI, in forza dello sconto dello 0,5% che verrà applicato sugli importi economici della Convenzione, è esonerato dal versamento della cauzione, ai sensi dell'art. 54 del R.D. 23/05/24 n. 827 e della relativa Circolare Ministeriale n. 21237/53 del 13/12/27.

## **ART. 10 RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

### **10.1 RENDICONTAZIONE**

Al termine delle attività di progetto verrà emesso un documento di rendicontazione attività che verrà inviato al Responsabile AIPO, di cui al precedente art. 6. Decorso il termine di 15 giorni, in mancanza di osservazioni da parte dello stesso, la rendicontazione si intenderà approvata a tutti gli effetti contrattuali.

### **10.2 FATTURAZIONE**

Le Parti concordano che il CSI procederà alla fatturazione delle attività svolte nell'ambito della presente Convenzione nel rispetto dei termini sotto riportati, salvo quanto eventualmente diversamente concordato nell'ambito di ogni singolo contratto:

1. per il canone forfettario annuale: fatturazione trimestrale anticipata;
2. per le componenti a progetto: fatturazione ad approvazione della rendicontazione secondo quanto indicato al precedente paragrafo 10.1;
3. per le componenti a consumo: fatturazione posticipata, a seguito del verbale di intervento controfirmato per accettazione da AIPO.

### **10.3 PAGAMENTI**

AIPO provvederà ad effettuare tutti i pagamenti entro 60 gg. data ricevimento fattura.

In caso di ritardato pagamento il CSI si riserva di addebitare gli interessi di mora secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2002.

## **ART. 11 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

Il CSI s'impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto della presente Convenzione e dei singoli contratti con la massima diligenza.

Il CSI risponderà esclusivamente dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della mancata operatività ed efficienza dei servizi prestati dovuta a fatto proprio o delle risorse dallo stesso utilizzate. Non sarà in alcun modo responsabile, a causa della mancata disponibilità dei servizi oggetto della presente Convenzione, per danni quali, a titolo puramente esemplificativo, mancati ricavi o altri danni indiretti derivanti dal mancato funzionamento dei servizi.

Il CSI non sarà in alcun modo responsabile nei seguenti casi:

- per la mancata erogazione di servizi dovuti ad anomalie o malfunzionamenti di componenti di fornitura non sviluppate/gestite dal CSI stesso perché affidate in modo diretto dall'AIPO a diverso fornitore, o comunque dove CSI gestisca per conto dell'AIPO contratti di manutenzione ed assistenza, in cui non siano garantiti livelli di servizio coerenti con quelli previsti nella presente Convenzione, ed in vigore già prima dell'entrata in vigore della stessa;
- per i danni derivanti all'AIPO o a terzi a causa di ritardi, sospensione, interruzione o malfunzionamento di Servizi o Progetti, che siano imputabili ad AIPO, ai terzi o comunque

dovuti a caso fortuito o forza maggiore ovvero causati da un utilizzo dei Servizi improprio, errato o non conforme alle istruzioni impartite da CSI;

- per danni o perdite dovuti a negligenze dell'AIPO e/o di suoi agenti, dipendenti, ausiliari, incaricati o rappresentanti;
- per atti, omissioni, comportamenti di organizzazioni, società, persone fisiche, associazioni, istituzioni ed altre entità che attraverso i Servizi erogati dal CSI, forniscono a loro volta ovvero utilizzano servizi o prodotti;
- per disservizi dovuti ad eventi non direttamente controllati da CSI (es. climatizzazione non adeguata degli ambienti in cui sono collocati i server decentrati, disservizi sull'alimentazione elettrica dovuti all'esecuzione di lavori esterni);
- per il mancato rispetto dei tempi di intervento definiti negli SLA, di cui all'All. 5, a causa dell'indisponibilità dell'utente o della postazione o in caso di interventi non controllati sugli apparati che alterano la configurazione predefinita (es. installazione di software non autorizzato, modifica dei parametri di configurazione della postazione).

Le Parti concordano che:

- non deriva dalla presente Convenzione obbligo alcuno per l'AIPO di approvvigionarsi di ulteriori materiali e servizi di area Information e Communication Technology (ICT) tramite il CSI.
- per il CSI non discende alcun obbligo dalla presente Convenzione, di prendere in carico la gestione di materiali, apparati, software di qualunque natura, acquisiti direttamente da AIPO, che non soddisfino gli standard tecnici e le condizioni di fornitura indicate da CSI per il caso specifico. Inoltre per i casi da ultimo citati il CSI si riserva di valutare la presa in carico delle nuove acquisizioni, dandone comunicazione formale all'AIPO e concordandone i risvolti di tariffazione e di garanzia del rispetto dei livelli di servizio concordati.



## **ART. 12 RISERVATEZZA**

L'AIPO garantisce di essere titolare e/o di disporre legittimamente di tutte le informazioni (testi, dati, notizie, segni, immagini, suoni e quant'altro) dalla stessa immesse negli Applicativi gestiti o forniti da CSI all'interno della presente Convenzione, assicurando altresì che queste ultime non violino in alcun modo direttamente o indirettamente alcun diritto di terzi.

L'AIPO mantiene la titolarità delle informazioni dalla stessa immesse assumendo espressamente ogni più ampia responsabilità in ordine al contenuto delle citate informazioni e manlevando il CSI da ogni obbligo e/o onere di accertamento e/o di controllo diretto e indiretto al riguardo.

Le Parti garantiscono reciprocamente che le risorse utilizzate, tratteranno come riservata ogni informazione ed ogni dato di cui venissero a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività svolta in ottemperanza alla Convenzione. Dati, notizie, informazioni di cui tanto il CSI quanto l'AIPO verranno a conoscenza nel corso del rapporto non saranno divulgate o comunicate a terzi.

Ove il servizio erogato prevedesse come prestazione anche quella della gestione di informazioni e dati di proprietà dell'AIPO, il CSI garantirà AIPO in merito alla riservatezza di tutti i dati gestiti con il predetto servizio.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>SCHEMA DI CONVENZIONE</b><br><b>AIPO - CSI-PIEMONTE 2008 - 2012</b> |  |
|---|--|---|

In caso di cessazione del rapporto di Convenzione, il CSI tratterà i dati dell'AIPO secondo le direttive che lo stesso avrà indicato. Sarà onere dell'AIPO fornire precise indicazioni al CSI circa la destinazione dei propri dati entro e non oltre un anno dalla cessazione del rapporto convenzionale. In assenza di tale indicazioni da parte dell'AIPO, il CSI sarà implicitamente autorizzato a procedere, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 196/2003, alla distruzione degli stessi (fatto salvo quanto eventualmente diversamente previsto in relazione ai singoli servizi).

In qualità di Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali, come da nomina formalizzata tra le Parti, il CSI nello svolgimento dell'attività affidatagli, è tenuto:

- ad operare esclusivamente in base alle finalità prescritte dalla Convenzione in atto;
- ad operare, per ciò che non è espressamente indicato, in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e da successive norme regolamentari in materia;
- ad adottare le misure minime di sicurezza previste dall'Allegato B del D. Lgs. 196/2003 (Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza).

Il CSI si obbliga ad avvalersi, nell'adempimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, esclusivamente di personale opportunamente addestrato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione di dati personali (D. Lgs. 196/2003), vigilando altresì sul completo rispetto delle disposizioni impartite.

I dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. 196/2003 e dalle modalità previste, anche oltre i limiti temporali di vigenza della presente Convenzione.

### **ART. 13 LICENZA D'USO E COPYRIGHT**

Le licenze d'uso dei prodotti software presi in gestione dal CSI nell'ambito dell' "Outsourcing del Sistema Informativo" rimangono intestate all'AIPO, se acquistate dall'agenzia.

I prodotti software realizzati per AIPO nell'ambito della presente Convenzione, a prescindere da ove siano installati, sono e restano di proprietà di AIPO.



Il CSI potrà utilizzare per altri Enti Pubblici le procedure, i programmi e le banche dati, a prescindere dalla loro piattaforma, sviluppati per l'AIPO nell'ambito della presente convenzione, solo a seguito di autorizzazione preventiva che individuerà, caso per caso, i termini contrattuali da applicare a favore di AIPO.

L'AIPO si riserva la facoltà di cederne l'utilizzo gratuito a favore di altre pubbliche amministrazioni nell'ambito di eventuali iniziative per l'interconnessione e l'interscambio dei sistemi informativi. Saranno valorizzati da parte di CSI gli eventuali costi di gestione o adattamento della soluzione nel nuovo contesto per l'ente beneficiario.

I prodotti software messi a disposizione da CSI e non realizzati specificamente per AIPO, in relazione ai quali quest'ultimo non acquisirà la titolarità, dovranno essere dallo stesso utilizzati per le sole finalità connesse alla fornitura del servizio.

L'AIPO non potrà altresì tradurre, modificare, duplicare, riprodurre, alterare, creare utility o elaborare in qualunque forma e modo l'applicativo/gli applicativi messi a disposizione dal CSI nell'ambito della presente Convenzione.



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>SCHEMA DI CONVENZIONE</b><br><b>AIPO - CSI-PIEMONTE 2008 - 2012</b> |  |
|---|--|---|

L'inosservanza dei divieti sopra menzionati configura gli illeciti di cui agli artt.171-bis e s.s. della legge sul diritto d'autore e verrà perseguita civilmente e penalmente secondo le norme di legge.

#### **ART. 14 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL TESTO DELLA CONVENZIONE**

Le Parti concordano fin d'ora che, qualora nel corso del periodo di validità della presente Convenzione, si dovessero rendere necessarie modifiche, integrazioni o aggiornamenti, oltre a quelle già presenti con le modalità agli artt. 3 e 4, tali eventuali variazioni al testo della presente Convenzione verranno discusse e formalizzate mediante apposito atto scritto congiuntamente firmato dalle Parti.

#### **ART. 15 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione o ad essa comunque connesse il foro territorialmente competente sarà quello del Tribunale di Parma.

#### **ART. 16 IMPOSTE E TASSE**

Le prestazioni erogate dal CSI sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA), pertanto, la presente Convenzione è soggetta, ai sensi dell'art. 5 Testo Unico 26/04/1986, n. 131, a registrazione fiscale in caso d'uso.

In tale evenienza la Convenzione sarà sottoposta all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi degli articoli 39 e 40 del sopra citato decreto.

Le eventuali spese relative al presente atto saranno comunque a carico del richiedente.

#### **ART. 17 CLAUSOLA DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, s'intendono applicabili le norme previste in materia nonché quelle del Codice Civile.

Parma, li

Per il CSI-Piemonte

Per Agenzia Interregionale per il fiume Po  
AIPO

---



---